# Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 13

41° anno

(segue)

19 gennaio 1998

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	★ Regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
	★ Regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
	★ Regolamento (CE) n. 86/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Bulgaria nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
	★ Regolamento (CE) n. 87/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	98/73/CE:
	★ Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 22 dicembre 1997, relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

IT

Prezzo: 25 ECU

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

_		, ,
Somma	aria	(coaus)

## 98/74/CE:

*	Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca dall'altra, del 22 dicembre 1997, relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE dalla Slovacchia nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)	71
	98/75/CE:	
*	Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 23 dicembre 1997, relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)	85
	98/76/CE:	
*	Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 22 dicembre 1997, relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)	99

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CE) N. 84/98 DEL CONSIGLIO

#### del 19 dicembre 1997

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1º febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (1);

considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione (2), di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/96(3) per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 2487/96 del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, in base alla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Romania, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.
- Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un
- modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.
- (1) GU L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.
- (2) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.
- (3) GU L 19 del 22. 12. 1997, pag. 32.
- (4) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 7.

- La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- Per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Romania sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
- La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
- Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comu-

## Articolo 2

- Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
- Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

IT

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
  - la denominazione commerciale;
  - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
  - il paese di origine;
  - il paese di spedizione;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione 91/C 180/04(1);
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatallo.
  - «il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
- 5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
- 6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.
- 7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

## Articolo 3

- 1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
- 2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

## Articolo 4

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) con la massima regolarità e tempestività possibile i dati specifici sui quantitativi ed i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
- b) entro sei mesi dalla fine di ciascun mese, i dati particolari delle importazioni effettuate nel corso di tale mese a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/86 della Commissione (²).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

<sup>(1)</sup> GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

## Articolo 5

IT

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

## Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal  $1^{\rm o}$  gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio i tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN

## ALLEGATO~I

## ROMANIA

## Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
7203 90 00	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
7206 10 00	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
7206 90 00	7210 90 31	7216 32 11	
	7210 90 33	7216 32 19	7225 11 00
7208 10 00	7210 90 38	7216 32 91	7225 19 10
7208 25 00		7216 32 99	7225 19 90
7208 26 00	7211 13 00	7216 33 10	7225 20 20
7208 27 00	7211 14 10	7216 33 90	7225 30 00
7208 36 00	7211 14 90	7216 40 10	7225 40 20
7208 37 10	7211 19 20	7216 40 90	7225 40 50
7208 37 90	7211 19 90	7216 50 10	7225 40 80
7208 38 10	7211 23 10	7216 50 91	7225 50 00
7208 38 90	7211 23 51	7216 50 99	7225 91 10
7208 39 10	7211 29 20	7216 99 10	7225 92 10
7208 39 90	7211 90 11		7225 99 10
7208 40 10	,211,011	7219 11 00	,223 ) ) 10
7208 40 90	7212 10 10	7219 12 10	7226 11 10
7208 51 10	7212 10 10	7219 12 10	7226 11 10
7208 51 30	7212 10 71	7219 13 10	7226 19 10
7208 51 50	7212 20 11	7219 13 10	7226 20 20
7208 51 91	7212 40 10	7219 13 70	7226 20 20 7226 91 10
7208 51 99	7212 40 10	7219 14 10	7226 91 10
7208 52 10	7212 40 91	7219 21 10	7226 92 10
7208 52 91	7212 50 51	7219 21 10	7226 93 20
7208 52 99	7212 60 11	7219 21 90	7226 93 20
7208 53 10	7212 60 11	7219 22 10	7226 99 20
7208 53 90	7212 60 91	7219 23 00	/226 99 20
7208 54 10	7212 10 00	7219 24 00	7227 10 00
7208 54 90	7213 10 00	7219 24 00	7227 10 00
7208 90 10	7213 20 00	7219 32 10	7227 20 00
	7213 91 10	7219 32 10	7227 90 10
7209 15 00	7213 91 20	7219 33 10	7227 90 50
7209 16 10	7213 91 41	7219 33 10	7227 90 95
7209 16 90	7213 91 49	7219 34 10	<b>=22</b> 0.40.40
7209 17 10	7213 91 70	7219 34 90	7228 10 10
7209 17 90	7213 91 90	7219 35 10	7228 10 30
7209 18 10	7213 99 10	7219 35 10	7228 20 11
7209 18 91	7213 99 90	7219 90 10	7228 20 19
7209 18 99		7217 70 10	7228 20 30
7209 25 00	7214 20 00	7220 11 00	7228 30 20
7209 26 10	7214 30 00	7220 11 00	7228 30 41
7209 26 90	7214 91 10	7220 12 00 7220 20 10	7228 30 49
7209 27 10	7214 91 90	7220 20 10 7220 00 11	7228 30 61
7209 27 90	7214 99 10	7220 90 11 7220 90 21	7228 30 69
7209 28 10	7214 99 31	7220 90 31	7228 30 70
7209 28 90	7214 99 39	<b>5004</b> 00 40	7228 30 89
7209 90 10	7214 99 50	7221 00 10	7228 60 10
	7214 99 61	7221 00 90	7228 70 10
7210 11 10	7214 99 69		7228 70 31
7210 12 11	7214 99 80	7222 11 11	7228 80 10
7210 12 19	7214 99 90	7222 11 19	7228 80 90
7210 20 10		7222 11 21	
7210 30 10	7215 90 10	7222 11 29	7301 10 00

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	<ol> <li>Destinatario         (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)     </li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	<b>line</b> geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

	Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione	
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	ilascio	
		3. Luogo e dat	a previsti per l'importazione	
Esemplare per l'autorità competente	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)		
e per l'auto		6. Paese d'orig (e numero di	l <b>ine</b> geonomenclatura)	
Esempla		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)	
2		8. Ultimo giorn	o di validità	
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria	
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari	
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu	
	13. Indicazioni supplementari			
	14. Visto dell'autorità competente			
	Data:			
	Firma: Timbr	ro		

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione			
18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione				
	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)  19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e			

15. IMPUTAZIONI

## $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)		ORIGINAL		2 <b>No</b>	
	3	Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)			EXPORT D	OCUMENT	
			(ECSC stee	al products)	
			(ECOC 3166	i products)	
	6	Country of origin	1	7 Country of desti	nation
8 Place and date of shipment — Means of transport	9	Supplementary d	etails		
10 Description of goods — Manufacturer			11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY					
15 Competent authority (name, full address, country)	At	t		on	
		(Signa	ature)	(Sta	mp)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a, il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV

#### LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

#### ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΕΚΔΟΣΉΣ ΑΔΕΙΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

## LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

#### LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

## BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

## DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77

## DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12

## ΕΛΛΑΣ

Υπουογείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γοαμματεία ΔΟΣ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

## **ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

#### FRANCE

Seribe 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

## IRELAND

Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54

## ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

## LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38

## NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98

## ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa

IT

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI Tullihallitus PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

**SVERIGE** 

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF

Cleveland

Fax: (44) 1642 533 557

## REGOLAMENTO (CE) N. 85/98 DEL CONSIGLIO

#### del 19 dicembre 1997

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1º febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (¹);

considerando che le parti hanno deciso, con la decisione n. 3/97 (²) del Consiglio di associazione, di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 1/97 (³) per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamente (CE) n. 40/97(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- 1. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, in base alle disposizioni n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I e originari della Slovacchia, sono sogette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.
- 3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- (1) GU L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.
- (2) Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.
- (3) GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 23.
- (4) GU L 10 del 14. 1. 1997, pag. 1.

- 4. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica slovacca sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità slovacche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
- 5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
- 6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modelo che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

## Articolo 2

- 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
- 2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionale elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.
- 3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
  - la denominazione commerciale;

- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
- il paese di origine;
- il paese di spedizione;

IT

- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione 91/C 180/04(1) della Commissione;
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
  - «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta, ad esempio qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

- 4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
- 5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
- 6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

## Articolo 3

- 1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
- Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

#### Articolo 4

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i dati sui quantitativi e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
- b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese i dati sulle importazioni avvenute nel corso del mese in questione a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione (²).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

## Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

## Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal  $1^{\rm o}$  gennaio 1998.

<sup>(2)</sup> GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

<sup>(1)</sup> GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN

## ALLEGATO~I

## SLOVACCHIA

## Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

Nastri larghi laminati a caldo	Nastri laminati a caldo
e nastri decapati	
· ····································	7211 14 10
7200 10 00	7211 14 90
7208 10 00	7211 19 20
7208 25 00	7211 19 90
7208 26 00	
7208 27 00	7212 60 91
7208 36 00	7220 11 00
7208 37 10	7220 11 00
7208 37 90	7220 12 00
7208 38 10	7220 90 31
7208 38 90	7226 19 10
7208 39 10	7226 20 20
7208 39 90	7226 20 20 7226 91 10
7200 37 70	
7240.44.00	7226 91 90
7219 11 00	7226 93 20
7219 12 10	7226 94 20
7219 12 90	7226 99 20
7219 13 10	
7219 14 10	Nastri laminati a freddo
7219 14 90	
	7211 23 10
7225 19 10	7211 23 51
	7211 23 99
7225 20 20	7211 29 20
7225 30 00	7211 90 19
	7211 90 90
	,211,0000
Bandelle	7226 92 90
	7226 93 80
7209 40 10	7226 94 80
7208 40 10	7226 99 80
7208 40 90	
7208 51 10	I amioro o mactri cincati bor immorciono
7208 51 99	Lamiere e nastri zincati per immersione
7208 52 10	7210 11 90
7208 52 99	7210 41 10
7208 53 10	7210 41 90
7208 53 90	7210 49 10
7208 54 10	7210 49 90
7208 54 90	7210 61 10
7208 90 10	7210 01 10
7208 90 90	7212 30 90
	Banda stagnata in lamiere e nastri
Mastri o larriono larrinati a fueldo	o .
Nastri e lamiere laminati a freddo	7210 11 10
	7210 12 11
7209 15 00	7210 70 31
7209 16 90	7210 70 39
7209 17 90	
7209 18 91	7212 10 99
7209 18 99	
7209 25 00	Lamiere e nastri di acciaio a grani non
7209 26 90	orientati per applicazioni elettrotecniche
7209 27 90	
7209 28 90	7209 17 10
	7209 27 10
7209 90 10	7211 22 01
7209 90 90	7211 23 91

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	lascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	ine geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	venienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			Quantità espressa in kg (massa netta)     o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timb	ого	

	Indicare nella pa	arte 1 della colonna 17 la quantità disponibil	pile e nella parte 2 la quantità imputata			
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	<ol> <li>Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)</li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
Esemplare per l'autorità competente		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio zzo e telefono)
ıre per l'auto	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	<b>line</b> geonomenclatura)
Esempla		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
2		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1					
2					
1					
2					
1					
2					
1					
2					
1					
2					
-					
1					
2					
1					
2					
		1			

15. IMPUTAZIONI

## $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)	ORIG	ORIGINAL		2 <b>No</b>	
	3 Year		4 Product group		
5 Consignee (name, full address, country)		EXPORT D	OCUMENT		
		(ECSC and EC	steel products)		
	6 Country of origin	1	7 Country of desti	nation	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary of	letails			
10 Description of goods — Manufacturer		11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY					
	_				
15 Competent authority (name, full address, country)	At	,	on		
	(Sign	ature)	(Sta	mp)	

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

IT

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA e CE)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a, il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

## ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΕΚΔΟΣΉΣ ΑΔΕΙΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

## LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

## LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

## BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

## DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77

## DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12

## ΕΛΛΑΣ

Υπουογείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γοαμματεία ΔΟΣ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

## **ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

#### FRANCE

Seribe 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

## **IRELAND**

Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54

## ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

## LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38

## NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98

## ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa

IT

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI Tullihallitus PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

**SVERIGE** 

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF

Cleveland

Fax: (44) 1642 533 557

## REGOLAMENTO (CE) N. 86/98 DEL CONSIGLIO

#### del 19 dicembre 1997

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Bulgaria nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1º febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (¹);

considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione (²), di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 1/96 (³) per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 2486/96 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- 1. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, in base alla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunita di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.
- 3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- (1) GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.
- (2) Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.
- (3) GU L 26 del 29. 1. 1997, pag. 21.
- (4) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 5.

- 4. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Bulgaria sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità bulgare competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
- 5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
- 6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

## Articolo 2

- 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
- 2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.
- 3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
  - la denominazione commerciale;

- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
- il paese di origine;
- il paese di spedizione;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione 91/C 180/04 della Commissione (¹);
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
  - «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta, ad esempio qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

- 4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
- 5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
- 6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

#### Articolo 3

- 1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
- 2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente

#### Articolo 4

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i dati sui quantitativi e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
- b) entro sei mesi dalla fine di ciascun mese, i dati sulle importazioni effettuate nel corso di tale mese a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione (²).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione

## Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

## Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1  $^{\rm o}$  gennaio 1998.

<sup>7.</sup> Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

pag. 4. (2) GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

<sup>(1)</sup> GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio i tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN

IT

## ALLEGATO~I

## REPUBBLICA DI BULGARIA

## Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

7206 10 00	7209 28 90	7213 91 49	7225 20 20
7206 90 00	7209 90 10	7213 91 70	7225 30 00
		7213 91 90	7225 40 20
7208 10 00	7210 11 10	7213 99 10	7225 40 50
	7210 12 11	7213 99 90	7225 40 80
7208 25 00	7210 12 19	/213 99 90	7225 50 00
7208 26 00	7210 20 10	<b>521 4 20 00</b>	
7208 27 00	7210 20 10	7214 20 00	7225 91 10
7208 36 00	7210 30 10	7214 30 00	7225 92 10
7208 37 10		7214 91 10	7225 99 10
7208 37 90	7210 49 10	7214 91 90	
7208 38 10	7210 50 10	7214 99 10	7226 11 10
7208 38 90	7210 61 10	7214 99 31	7226 19 10
7208 39 10	7210 69 10	7214 99 39	7226 19 30
7208 39 90	7210 70 31	7214 99 50	7226 20 20
7208 40 10	7210 70 39	7214 99 61	7226 91 10
7208 40 90	7210 90 31	7214 99 69	7226 91 90
7208 51 10	7210 90 33	7214 99 80	7226 92 10
	7210 90 38	7214 99 90	7226 93 20
7208 51 30	, === , , , , , ,	/214 99 90	
7208 51 50	7211 13 00	<b>-2.1.7.</b> 0.0. 1.0	7226 94 20
7208 51 91	7211 14 10	7215 90 10	7226 99 20
7208 51 99	7211 14 90		
7208 52 10	7211 19 20	7216 10 00	7227 10 00
7208 52 91	7211 19 20	7216 21 00	7227 20 00
7208 52 99	7211 19 90 7211 23 10	7216 22 00	7227 90 10
7208 53 10		7216 31 11	7227 90 50
7208 53 90	7211 23 51	7216 31 19	7227 90 95
7208 54 10	7211 29 20	7216 31 91	
7208 54 90	7211 90 11	7216 31 99	7228 10 10
7208 90 10	7242 40 40	7216 32 11	7228 10 10
7200 70 10	7212 10 10	7216 32 11	7228 20 11
7200 15 00	7212 10 91		
7209 15 00	7212 20 11	7216 32 91	7228 20 19
7209 16 10	7212 30 11	7216 32 99	7228 20 30
7209 16 90	7212 40 10	7216 33 10	7228 30 20
7209 17 10	7212 40 91	7216 33 90	7228 30 41
7209 17 90	7212 50 31	7216 40 10	7228 30 49
7209 18 10	7212 50 51	7216 40 90	7228 30 61
7209 18 91	7212 60 11	7216 50 10	7228 30 69
7209 18 99	7212 60 91	7216 50 91	7228 30 70
7209 25 00	7212 00 71	7216 50 99	7228 30 89
7209 26 10	7213 10 00	7216 99 10	7228 60 10
7209 26 90	7213 20 00	. —	7228 70 10
7209 27 10	7213 20 00	7225 11 00	7228 70 31
7209 27 10	7213 91 10	7225 11 00	7228 80 10
7209 27 90	7213 91 20	7225 19 10	7228 80 10
/ 209 28 10	/213 71 41	/223 19 90	/228 80 90

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	lascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	ine geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	venienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			Quantità espressa in kg (massa netta)     o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timb	ого	

	Indicare nella pa	arte 1 della colonna 17 la quantità disponibil	pile e nella parte 2 la quantità imputata			
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e dat	a previsti per l'importazione
Esemplare per l'autorità competente		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio zzo e telefono)
ıre per l'auto	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	l <b>ine</b> geonomenclatura)
Esempla		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
2		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione			
18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione				
	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)  19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e			

15. IMPUTAZIONI

# $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)		ORIGINAL 2 No		0	
	3	Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)			EXPORT D	OCUMENT	
			(ECSC stee	al products)	
			(ECOC 3166	i products)	
	6	Country of origin	1	7 Country of desti	nation
8 Place and date of shipment — Means of transport	9	Supplementary d	etails		
10 Description of goods — Manufacturer			11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY					
15 Competent authority (name, full address, country)	At	t		on	
		(Signa	ature)	(Sta	mp)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV —
ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV

#### LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

#### ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΕΚΔΟΣΉΣ ΑΔΕΙΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

### LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

#### LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

#### BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel

#### DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77

Fax: (32-2) 230 83 22

#### DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12

#### ΕΛΛΑΣ

Υπουογείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γοαμματεία ΔΟΣ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

#### **ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

## FRANCE

Seribe 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

#### **IRELAND**

Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54

#### ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

#### LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38

### NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98

#### ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa

IT

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI Tullihallitus PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

**SVERIGE** 

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF

Cleveland

Fax: (44) 1642 533 557

### REGOLAMENTO (CE) N. 87/98 DEL CONSIGLIO

#### del 19 dicembre 1997

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1º febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (¹);

considerando che le parti hanno deciso, con la decisione n. 3/97 (²) del Consiglio di associazione, di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 4/96 (³) per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 7/97(4),

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

- 1. Per il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, a norma della decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica ceca, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.
- 3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- (1) GU L 360 del 31. 12. 1994, pag. 2.
- (2) Vedi pagina 99 della presente Gazzetta ufficiale.
- (3) GU L 64 del 5. 3. 1997, pag. 13.
- (4) GU L 4 dell'8. 1. 1997, pag. 1 e errata corrige nella GU L 71 del 13. 3. 1997, pag. 46.

- 4. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità ceche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
- 5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
- 6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

#### Articolo 2

- 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
- 2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.
- 3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi;
  - la denominazione commerciale;

- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
- il paese di origine;
- il paese di spedizione;

IT

- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione 91/C 180/04 della Commissione (¹);
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
  - «il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma se gliene viene fatta richiesta, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

- 4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
- 5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
- 6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

#### Articolo 3

- 1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
- Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

#### Articolo 4

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;
- b) entro sei mesi dalla fine di ciascun mese, dati precisi sulle importazioni effettuate nel corso di tale mese, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione (²).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

## Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal  $1^{\rm o}$  gennaio 1998.

<sup>(2)</sup> GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

<sup>(1)</sup> GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN

# ALLEGATO~I

## REPUBBLICA CECA

Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1998)

Lamiera pesante	Vergella
(esclusi i codici ex NC)	7213 10 00
7208 40 10	7213 20 00
7208 51 30	7213 91 10
7208 51 50	7213 91 20
7208 51 91	7213 91 41
7208 51 99	7213 91 49
7208 52 91	7213 91 70
7208 52 99	7213 91 90
7208 54 10	7213 99 10
7208 90 10	7213 99 90
7208 90 90	7221 00 10
	7221 00 10
	7221 00 70
	7227 10 00
	7227 20 00
	7227 90 10
	7227 90 50
Prodotti laminati a freddo	7227 90 95
7209 15 00	Travi e profilati
7209 16 90	7216 31 11
7209 17 90	7216 31 19
7209 18 91	7216 31 91
7209 18 99	7216 31 99
7209 25 00	7216 32 11
7209 26 90 7209 27 90	7216 32 19
7209 27 90	7216 32 91
120120 70	7216 32 99
7211 23 10	
7211 23 10	Tubi saldati
7211 29 20	Tutta la voce NC 7306
*	

# COMUNITÀ EUROPEA

# DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	<ol> <li>Destinatario         (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)     </li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	<b>line</b> geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

	Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e dat	a previsti per l'importazione
Esemplare per l'autorità competente		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio zzo e telefono)
ıre per l'auto	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	l <b>ine</b> geonomenclatura)
Esempla		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
2		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione			
18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione				
	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)  19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e			

15. IMPUTAZIONI

# $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)	ORIG	ORIGINAL		2 <b>No</b>		
	3 Year	3 Year		4 Product group		
5 Consignee (name, full address, country)		EXPORT DOCUMENT				
		(ECSC and EC steel products)				
	6 Country of origin	1	7 Country of desti	nation		
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary d	letails				
10 Description of goods — Manufacturer		11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)		
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY						
	_					
15 Competent authority (name, full address, country)	At	,	on			
	(Sign	ature)	(Sta	mp)		

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA e CE)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a, il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

#### ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΕΚΔΟΣΉΣ ΑΔΕΙΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

### LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

#### LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

#### BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

#### DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77

#### DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12

#### ΕΛΛΑΣ

Υπουογείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γοαμματεία ΔΟΣ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

#### **ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

#### FRANCE

Seribe 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

#### **IRELAND**

Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54

### ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

#### LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38

### NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98

#### ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 IT

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI Tullihallitus PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

**SVERIGE** 

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF

Cleveland

Fax: (44) 1642 533 557

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

# **CONSIGLIO**

#### DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

del 22 dicembre 1997

relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

(98/73/CE)

#### IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1º febbraio 1995, si è riunito il 3 giugno 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione,

DECIDE:

## Articolo 1

- 1. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Romania sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

- 3. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Romania sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
- 4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esse è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
- 5. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative rumene autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e le trasmette ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Romania informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.
- 6. Nell'allegato IV sono riprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo.

### Articolo 2

1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di espor-

tazione rilasciati dalle autorità rumene a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

IT

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità della Romania a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità rumene entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

#### Articolo 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze.

#### Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare a norma della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/1);
- per la Romania, alla Missione della Romania presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio rumeno.

### Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Romania, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione.

### Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1997.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. POOS

# ALLEGATO~I

# ROMANIA

# Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
7203 90 00	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
7206 10 00	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
7206 90 00	7210 90 31	7216 32 11	
	7210 90 33	7216 32 19	7225 11 00
7208 10 00	7210 90 38	7216 32 91	7225 19 10
7208 25 00		7216 32 99	7225 19 90
7208 26 00	7211 13 00	7216 33 10	7225 20 20
7208 27 00	7211 14 10	7216 33 90	7225 30 00
7208 36 00	7211 14 90	7216 40 10	7225 40 20
7208 37 10	7211 19 20	7216 40 90	7225 40 50
7208 37 90	7211 19 90	7216 50 10	7225 40 80
7208 38 10	7211 23 10	7216 50 91	7225 50 00
7208 38 90	7211 23 51	7216 50 99	7225 91 10
7208 39 10	7211 29 20	7216 99 10	7225 92 10
7208 39 90	7211 90 11		7225 99 10
7208 40 10	,,	7219 11 00	
7208 40 90	7212 10 10	7219 12 10	7226 11 10
7208 51 10	7212 10 10	7219 12 90	7226 19 10
7208 51 30	7212 20 11	7219 13 10	7226 19 30
7208 51 50	7212 30 11	7219 13 90	7226 20 20
7208 51 91	7212 40 10	7219 14 10	7226 91 10
7208 51 99	7212 40 91	7219 14 90	7226 91 90
7208 52 10	7212 50 31	7219 21 10	7226 92 10
7208 52 91	7212 50 51	7219 21 90	7226 93 20
7208 52 99	7212 60 11	7219 22 10	7226 94 20
7208 53 10	7212 60 11	7219 22 90	7226 99 20
7208 53 90	7212 00 71	7219 23 00	7220 77 20
7208 54 10	7213 10 00	7219 24 00	7227 10 00
7208 54 90	7213 10 00	7219 31 00	7227 20 00
7208 90 10	7213 20 00	7219 32 10	7227 20 00
	7213 91 10	7219 32 90	7227 90 50
7209 15 00	7213 91 20	7219 33 10	7227 90 95
7209 16 10	7213 91 49	7219 33 90	1221 70 73
7209 16 90	7213 91 70	7219 34 10	7228 10 10
7209 17 10	7213 91 70	7219 34 90	7228 10 10
7209 17 90	7213 91 90	7219 35 10	7228 20 11
7209 18 10	7213 99 90	7219 35 90	7228 20 11
7209 18 91	7213 77 70	7219 90 10	7228 20 19
7209 18 99	7214 20 00		7228 30 20
7209 25 00	7214 20 00	7220 11 00	7228 30 41
7209 26 10	7214 30 00 7214 91 10	7220 12 00	7228 30 49
7209 26 90	7214 91 10	7220 20 10	7228 30 49
7209 27 10	7214 91 90	7220 90 11	7228 30 69
7209 27 90		7220 90 31	7228 30 70
7209 28 10	7214 99 31 7214 99 39	,220 > 0 3 1	7228 30 70
7209 28 90	7214 99 39 7214 99 50	7221 00 10	7228 60 10
7209 90 10	7214 99 30 7214 99 61	7221 00 10	7228 70 10
7210 11 10	7214 99 61 7214 99 69	/221 00 90	7228 70 10
7210 11 10		7222 11 11	7228 80 10
7210 12 11	7214 99 80 7214 99 90	7222 11 11	7228 80 10
7210 12 19	/ 414 22 20	7222 11 19	1220 00 90
7210 20 10	7215 00 10	7222 11 21 7222 11 29	7201 10 00
7210 30 10	7215 90 10	7222 11 29	7301 10 00

# COMUNITÀ EUROPEA

# DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	lascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	ine geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	venienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			Quantità espressa in kg (massa netta)     o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timb	ого	

	Indicare nella pa	licare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata				
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	<ol> <li>Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)</li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio	
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione	
Esemplare per l'autorità competente		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)  6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)		
ıre per l'auto	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)			
Esempla		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)	
2		8. Ultimo giorn	o di validità	
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria	
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari	
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu	
	13. Indicazioni supplementari			
	14. Visto dell'autorità competente			
	Data:			
	Firma: Timbr	ro		

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata						
16. Quantità netta misura con indic	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione			
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione				
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
-						
1						
2						
1						
2						
		1				

15. IMPUTAZIONI

# $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)	(	ORIGINAL		2 <b>No</b>		
	3 Year		4 Product group			
5 Consignee (name, full address, country)		EXPORT DOCUMENT				
		(ECSC st.	eel products)			
		(LOGO SI	eer products)			
	6 Country o	of origin	7 Country of dest	ination		
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Suppleme	entary details				
10 Description of goods — Manufacturer		11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)		
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY						
15 Competent authority (name, full address, country)	At		on			
		(Signature)	(St	amp)		

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

#### ALLEGATO IV

#### **ROMANIA**

#### Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

- 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
- 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
  - due lettere che indicano il paese esportatore: RO
  - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
    - BE = Belgio
    - DE = Germania
    - DK = Danimarca
    - EL = Grecia
    - ES = Spagna
    - FR = Francia
    - IE = Irlanda
    - IT = Italia
    - LU = Lussemburgo
    - NL = Paesi Bassi
    - AT = Austria
    - PT = Portogallo
    - FI = Finlandia
    - SE = Svezia
    - GB = Regno Unito
  - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998;
  - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
  - un numero di cinque cifre a 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.
- 3. I documenti di esportazione hanno una validità di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di calendario indicato nella casella 3.
- 4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento di sorveglianza, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
- 5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Romania può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
- 6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively».

ΙT

- 7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione orginali.
- 8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.

### DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca dall'altra

### del 22 dicembre 1997

relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE dalla Slovacchia nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

(98/74/CE)

#### IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1º febbraio 1995, si è riunito il 23 ottobre 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione,

DECIDE:

### Articolo 1

- 1. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Slovacchia sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- 3. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Slovacchia sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte della autorità slovacche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

- 4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
- 5. La Repubblica slovacca notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative slovacche autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e trasmette i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Repubblica slovacca informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.
- 6. Nell'allegato IV sono risprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo.

### Articolo 2

- 1. La Repubblica slovacca si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle autorità slovacche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
- 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica slovacca informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità della Repubblica slovacca a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità slovacche entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

### Articolo 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze.

## Articolo 4

ΙT

Le comunicazioni da effettuare a norma della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/1);
- per la Repubblica slovacca, alla Missione della Repubblica slovacca presso le Comunità europee e al Ministero dell'Economia della Repubblica slovacca.

## Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica slovacca, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione.

### Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1997.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. POOS

# ALLEGATO~I

# SLOVACCHIA

# Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

Nastri larghi laminati a caldo	Nastri laminati a caldo
e nastri decapati	7211 14 10
	7211 14 10
7208 10 00	7211 14 90
7208 25 00	7211 19 20 7211 10 00
7208 26 00	7211 19 90
7208 27 00	7212 60 91
7208 36 00	, ,
7208 37 10	7220 11 00
7208 37 90	7220 12 00
7208 38 10	7220 90 31
7208 38 90	7226 19 10
7208 39 10	7226 20 20
7208 39 90	7226 91 10
	7226 91 90
7219 11 00	7226 93 20
7219 11 00	7226 94 20
7219 12 10	7226 99 20
7219 13 10	7220 77 20
7219 14 10	Mastui lauriusti a fuoddo
7219 14 10	Nastri laminati a freddo
/21/ 14/0	7211 23 10
7225 10 10	7211 23 51
7225 19 10	7211 23 99
7225 20 20 7225 30 00	7211 29 20
7223 30 00	7211 90 19
	7211 90 90
	722 ( 02 00
Bandelle	7226 92 90
	7226 93 80
7208 40 10	7226 94 80
7208 40 90	7226 99 80
7208 51 10	
7208 51 99	Lamiere e nastri zincati per immersione
7208 52 10	7210 11 90
7208 52 99	7210 41 10
7208 53 10	7210 41 90
7208 53 90	7210 49 10
7208 54 10	7210 49 90
7208 54 90	7210 61 10
7208 90 10	
7208 90 90	7212 30 90
	Banda stagnata in lamiere e nastri
Nastri e lamiere laminati a freddo	7210 11 10
	7210 12 11
7209 15 00	7210 70 31
7209 16 90	7210 70 39
7209 17 90	
7209 18 91	7212 10 99
7209 18 99	
7209 25 00	Lamiere e nastri di acciaio a grani non
7209 26 90	orientati per applicazioni elettrotecniche
7209 27 90	7209 17 10
7209 28 90	7209 17 10
7209 90 10	
7209 90 90	7211 23 91

# COMUNITÀ EUROPEA

# DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	<ol> <li>Destinatario         (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)     </li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	<b>line</b> geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

	Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
16.	Quantità netta misura con indic	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e dat	a previsti per l'importazione
Esemplare per l'autorità competente		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio zzo e telefono)
are per l'aut	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	l <b>ine</b> geonomenclatura)
Esempla		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
2		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata				
(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)  19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e		

15. IMPUTAZIONI

# $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL 2 No		0	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)		EXPORT D	OCUMENT	
		(ECSC and EC	steel products)	
	6 Country of origin	1	7 Country of desti	nation
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary d	letails		
10 Description of goods — Manufacturer		11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
	_			
15 Competent authority (name, full address, country)	At	,	on	
	(Sign	ature)	(Sta	mp)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA e CE)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a, il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

#### ALLEGATO IV

### **SLOVACCHIA**

### Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

- 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
- 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
  - due lettere che indicano il paese esportatore: SK
  - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
    - BE = Belgio
    - DE = Germania
    - DK = Danimarca
    - EL = Grecia
    - ES = Spagna
    - FR = Francia
    - IE = Irlanda
    - IT = Italia
    - LU = Lussemburgo
    - NL = Paesi Bassi
    - AT = Austria
    - PT = Portogallo
    - FI = Finlandia
    - SE = Svezia
    - GB = Regno Unito
  - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998;
  - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
  - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.
- 3. I prodotti devono essere spediti nell'anno di calendario indicato nella casella n. 3 del documento di esportazione.
- 4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento di sorveglianza, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
- 5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica slovacca può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
- 6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively».

ΙT

di esportazione originali.

8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.

### DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

#### del 23 dicembre 1997

relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

(98/75/CE)

### IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrato in vigore il 1º febbraio 1995, si è riunito il 5 giugno 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 105 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione:

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione,

DECIDE:

### Articolo 1

- 1. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Bulgaria sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- 3. Per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Bulgaria sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità bulgare competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

- 4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
- 5. La Repubblica di Bulgaria notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative bulgare autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e trasmette i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Repubblica di Bulgaria informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.
- 6. Nell'allegato IV sono riprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo.

### Articolo 2

- 1. La Republica di Bulgaria si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle autorità bulgare a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono.
- 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità bulgare informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità bulgare a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità bulgare entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono.

## Articolo 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze.

### Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare a norma della presente decisione devono essere inviate:

- IT
- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I.D.2 e DG III.C.1);
- per la Repubblica di Bulgaria, alla Missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al Ministero del commercio e del turismo della Repubblica di Bulgaria.

## Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica di Bulgaria, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione.

## Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1997.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. POOS

# ALLEGATO~I

## REPUBBLICA DI BULGARIA

# Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

7206 10 00	7209 28 90	7213 91 49	7225 20 20
7206 90 00	7209 90 10	7213 91 70	7225 30 00
		7213 91 90	7225 40 20
7208 10 00	7210 11 10	7213 99 10	7225 40 50
7208 25 00	7210 12 11	7213 99 90	7225 40 80
7208 26 00	7210 12 19	, =10 // / 0	7225 50 00
7208 27 00	7210 20 10	7214 20 00	7225 91 10
7208 27 00	7210 30 10	7214 20 00	7225 92 10
7208 37 10	7210 41 10	7214 90 00	7225 99 10
7208 37 10	7210 49 10	7214 91 90	7223 77 10
7208 38 10	7210 50 10	7214 91 90	7226 11 10
	7210 61 10	7214 99 10	7226 11 10
7208 38 90	7210 69 10		
7208 39 10	7210 70 31	7214 99 39	7226 19 30
7208 39 90	7210 70 31	7214 99 50	7226 20 20
7208 40 10	7210 70 37	7214 99 61	7226 91 10
7208 40 90	7210 90 31	7214 99 69	7226 91 90
7208 51 10	7210 90 33	7214 99 80	7226 92 10
7208 51 30	/210 90 38	7214 99 90	7226 93 20
7208 51 50	7211 13 00		7226 94 20
7208 51 91	7211 13 00	7215 90 10	7226 99 20
7208 51 99	7211 14 10		
7208 52 10	7211 14 90	7216 10 00	7227 10 00
7208 52 91	7211 19 20	7216 21 00	7227 20 00
7208 52 99	7211 19 90 7211 23 10	7216 22 00	7227 90 10
7208 53 10		7216 31 11	7227 90 50
7208 53 90	7211 23 51 7211 20 20	7216 31 19	7227 90 95
7208 54 10	7211 29 20	7216 31 91	
7208 54 90	7211 90 11	7216 31 99	7228 10 10
7208 90 10	7212 10 10	7216 32 11	7228 10 30
	7212 10 10	7216 32 19	7228 20 11
7209 15 00	7212 10 91	7216 32 19	7228 20 19
7209 16 10		7216 32 99	7228 20 30
7209 16 10	7212 30 11	7216 33 10	7228 30 20
7209 17 10	7212 40 10	7216 33 10	7228 30 41
7209 17 10	7212 40 91 7212 50 21	7216 33 70	7228 30 49
7209 17 90	7212 50 31	7216 40 10	7228 30 49
7209 18 10	7212 50 51	7216 40 90	7228 30 69
	7212 60 11	7216 30 10	
7209 18 99	7212 60 91	7216 30 91	7228 30 70
7209 25 00	7212 10 00		7228 30 89
7209 26 10	7213 10 00	7216 99 10	7228 60 10
7209 26 90	7213 20 00	7225 44 00	7228 70 10
7209 27 10	7213 91 10	7225 11 00	7228 70 31
7209 27 90	7213 91 20	7225 19 10	7228 80 10
7209 28 10	7213 91 41	7225 19 90	7228 80 90

# COMUNITÀ EUROPEA

# DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	<ol> <li>Destinatario         (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)     </li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio
		3. Luogo e data	a previsti per l'importazione
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	<b>line</b> geonomenclatura)
0		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorn	o di validità
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	Firma: Timbr	ro	

	Indicare nella pa	arte 1 della colonna 17 la quantità disponibil	nibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio		
		3. Luogo e data previsti per l'importazione  4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)  6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)		
Esemplare per l'autorità competente				
	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)			
Esempla		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)		
2		8. Ultimo giorn	o di validità	
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria	
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari	
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu	
	13. Indicazioni supplementari			
	14. Visto dell'autorità competente			
	Data:			
	Firma: Timbr	ro		

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione			
18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione				
	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)  19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e			

15. IMPUTAZIONI

# $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)	orter (name, full address, country)		ORIGINAL		2 <b>No</b>	
	3	Year		4 Product group		
5 Consignee (name, full address, country)			EXPORT D	OCUMENT		
			(ECSC stee	al products)		
			(ECOC 3166	i products)		
	6	Country of origin	1	7 Country of desti	nation	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9	Supplementary d	etails			
10 Description of goods — Manufacturer			11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY						
15 Competent authority (name, full address, country)	At	t		on		
		(Signa	ature)	(Sta	mp)	

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a, il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

#### ALLEGATO IV

#### REPUBBLICA DI BULGARIA

### Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

- 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
- 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
  - due lettere che indicano il paese esportatore: BG;
  - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
    - BE = Belgio
    - DE = Germania
    - DK = Danimarca
    - EL = Grecia
    - ES = Spagna
    - FR = Francia
    - IE = Irlanda
    - IT = Italia
    - LU = Lussemburgo
    - NL = Paesi Bassi
    - AT = Austria
    - PT = Portogallo
    - FI = Finlandia
    - SE = Svezia
    - GB = Regno Unito;
  - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998;
  - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
  - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.
- I documenti di esportazione hanno una validità di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio. I prodotti vengono spediti nel corso dell'anno di calendario indicato nella casella 3 del documento di esportazione.
- 4. Ciascun documento di esportazione può essere utilizzato per una o più spedizioni dei prodotti in questione. Tuttavia, dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
- 5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica di Bulgaria può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
- 6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively».

- IT
- 7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.
- 8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.
- 9. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione delle merci (di prima o seconda scelta o di qualità inferiore alla norma) nella casella n. 10 del documento di esportazione.

## IT

### DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

### del 22 dicembre 1997

relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

(98/76/CE)

#### IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1º febbraio 1995, si è riunito il 31 ottobre 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo il rinnovo, per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione,

DECIDE:

### Articolo 1

- 1. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
- 3. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità ceche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

- 4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
- 5. La Repubblica ceca notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative ceche autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e trasmette i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Repubblica ceca informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.
- 6. Nell'allegato IV sono riprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo

### Articolo 2

- 1. La Republica ceca si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono.
- 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica ceca informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità ceche entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono.

## Articolo 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze.

## IT

## Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in base alla presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/1);
- per la Repubblica ceca, alla Missione della Repubblica ceca presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica

## Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica ceca, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione.

### Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1997.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. POOS

### ALLEGATO I

### REPUBBLICA CECA

Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1998)

Lamiera pesante	7213 91 10
(esclusi i codici ex NC)	7213 91 20
7208 40 10	7213 91 41
7208 40 10	7213 91 49
7208 51 50	7213 91 70
7208 51 50	7213 91 90
7208 51 91	7213 99 10
7208 51 77	7213 99 90
7208 52 91	
7208 52 79	7221 00 10
7208 90 10	7221 00 90
7208 90 10	
7208 90 90	7227 10 00
Duo dotti lavvinati a fuoddo	7227 20 00
Prodotti laminati a freddo	7227 90 10
7209 15 00	7227 90 50
7209 16 90	7227 90 95
7209 17 90	
7209 18 91	T
7209 18 99	Travi e profilati
7209 25 00	7216 31 11
7209 26 90	7216 31 19
7209 27 90	7216 31 91
7209 28 90	7216 31 99
	7216 32 11
7211 23 10	7216 32 19
7211 23 51	7216 32 91
7211 29 20	7216 32 99
Vergella	m 1: 11 ::
7213 10 00	Tubi saldati
7213 20 00	Tutta la voce NC 7306

## Dichiarazione comune

Nel quadro della decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, la Comunità e la Repubblica ceca hanno dichiarato che, su richiesta dei produttori di prodotti soggetti a duplice controllo, si informeranno immediatamente di qualsiasi problema connesso all'applicazione della decisione e ai prodotti contemplati che richieda consultazioni a norma dell'articolo 3.

# COMUNITÀ EUROPEA

# DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	<ol> <li>Destinatario         (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)     </li> </ol>	2. Numero di ri	ilascio	
		3. Luogo e data previsti per l'importazione		
destinatario		4. Autorità con (nome, indiriz	npetente per il rilascio ızo e telefono)	
Originale per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'orig (e numero di	Paese d'origine     (e numero di geonomenclatura)	
0		7. Paese di pro (e numero di	ovenienza geonomenclatura)	
1		8. Ultimo giorn	o di validità	
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria	
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari	
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu	
	13. Indicazioni supplementari			
	14. Visto dell'autorità competente			
	Data:			
	Firma: Timbr	ro		

	Indicare nella pa	arte 1 della colonna 17 la quantità disponibil	nibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16.	Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione		
17.	In cifre	18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione			
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

15. IMPUTAZIONI

## **COMUNITÀ EUROPEA**

## **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2	Destinatario     (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio		
		3. Luogo e data previsti per l'importazione  4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)  6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)		
Esemplare per l'autorità competente				
	Dichiarante/rappresentante (se del caso)     (nome, indirizzo completo)			
Esempla		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)		
2		8. Ultimo giorn	o di validità	
	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria	
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari	
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu	
	13. Indicazioni supplementari			
	14. Visto dell'autorità competente			
	Data:			
	Firma: Timbr	ro		

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione			
18. In lettere per la quantità imputata	data di imputazione				
	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)	(massa netta o altra unità di cazione dell'unità)  19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e			

15. IMPUTAZIONI

# $ALLEGATO\ III$

1 Exporter (name, full address, country)	ddress, country) ORIGINAL		2 <b>No</b>	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT DOCUMENT			
	(ECSC and EC steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods — Manufacturer		11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
	_			
15 Competent authority (name, full address, country)	At		on	
	(Sign	ature)	(Stamp)	

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (²) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA e CE)

1.	Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2.	Numero
3.	Anno
4.	Categoria dei prodotti
5.	Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6.	Paese d'origine
7.	Paese di destinazione
8.	Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9.	Indicazioni complementari
10.	Descrizione delle merci — Produttore
11.	Codice NC
12.	Quantitativo (1)
13.	Valore FOB(2)
14.	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15.	Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)
Fatt	o a, il

(Timbro)

(Firma)

<sup>(</sup>¹) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (²) Nella valuta del contratto di vendita.

#### ALLEGATO IV

### REPUBBLICA CECA

### Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

- 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
- 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
  - due lettere che indicano il paese esportatore: CZ
  - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
    - BE = Belgio
    - DE = Germania
    - DK = Danimarca
    - EL = Grecia
    - ES = Spagna
    - FR = Francia
    - IE = Irlanda
    - IT = Italia
    - LU = Lussemburgo
    - NL = Paesi Bassi
    - AT = Austria
    - PT = Portogallo
    - FI = Finlandia
    - SE = Svezia
    - GB = Regno Unito
  - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998;
  - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
  - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro deve avviene lo sdoganamento.
- 3. I documenti di esportazione sono validi per sei mesi dalla data del rilascio, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno indicato nella casella n. 3.
- 4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
- 5. Qualora sia veramente necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica ceca può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
- 6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively».

ΙT

8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.